



PROVINCIA DI PARMA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Responsabile : MONTEVERDI GIANPAOLO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 517 del 12/05/2022

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - VARIANTE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA (TANGENZIALE SUD OCCIDENTALE DI TRECASALI) - ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' DI N° 2 DITTE CATASTALI: DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI E OCCUPAZIONE TEMPORANEA N° 11 DITTE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

IL DIRIGENTE PREPOSTO ALL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

VISTI:

- l'articolo 107 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267;
- l'articolo 41 dello statuto ed il Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il Decreto Presidenziale n° 230 del 17 novembre 2020 di approvazione del nuovo organigramma generale dell'Ente con decorrenza 01 gennaio 2021;
- la determinazione n° 1645 del 24 dicembre 2020 di approvazione del relativo funzionigramma;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 12 del 27 gennaio 2022 di attribuzione, fra l'altro, delle competenze quale dirigente preposto all'ufficio per le espropriazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 08 giugno 2001 n° 327 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
- la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n° 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri";
- il codice CUP del progetto - n° D21B17000180005;

VISTI ALTRESI':

- il codice CUP del presente progetto - n° D21B17000180005;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 5 del 17 gennaio 2022, allegato F, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022 – 2024,
- la deliberazione medesima laddove approva il Programma Triennale dei lavori pubblici 2022-2024 ed il relativo elenco annuale 2022, il Piano Triennale 2022 - 2024 del fabbisogno di personale ed il Programma Biennale 2022 - 2023 degli acquisti di beni e servizi;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n° 6 del 28 gennaio 2022 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 –2024;
- il decreto del Presidente n° 43 del 22 febbraio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022 – 2024;
- il decreto del Presidente n° 51 del 28 febbraio 2022 con cui è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui dell'esercizio 2021;
- il decreto del Presidente della Provincia n° 59 del 08 marzo 2021 con il quale è stato approvato il Riaccertamento ordinario 2020 dell'Ente, comprendente le risultanze della ricognizione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 del Servizio Viabilità come da determinazione n° 182 del 24 febbraio 2021, dove sono comprese le reiscrizioni per esigibilità posticipata dell'intervento in oggetto al bilancio 2021, precedentemente inserito nella programmazione delle Opere Pubbliche 2020-2022, elenco annuale 2020, come da Decreto Presidenziale 242/2019 e successive integrazioni;
- il Decreto Presidenziale n° 209 del 29 ottobre 2020 di approvazione del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi con correlato Quadro Tecnico Economico, per un importo pari ad € 4.650.000,00;
- la determinazione n° 1850 del 23 marzo 2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento stesso.

PREMESSO che:

- l'opera pubblica denominata "PR 02 Variante Strada Provinciale n° 8 di Sissa" comportante la realizzazione della tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali rientra fra gli "Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto" e verrà realizzata a cura della Provincia di Parma, la quale viene pertanto a qualificarsi giuridicamente quale "autorità espropriante" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 – lettera b), del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- 0 prevedendo la realizzazione del richiamato progetto l'occupazione permanente (e pertanto l'acquisizione al demanio stradale della provinciale o comunale – secondo competenza) nonchè l'asservimento di superfici di proprietà privata in comune di Sissa Trecasali - Sezione di Trecasali;- e dovendosi di conseguenza garantire la sussistenza delle condizioni di legge onde poter effettuare il correlato procedimento espropriativo – ci si è avvalsi della facoltà di attivare apposito "Procedimento unico" di cui all'articolo 53, comma 1 - lettera a), della Legge Regionale 21 dicembre 2017 n° 24 fra l'altro finalizzato:
- ✓ ad approvare la localizzazione dell'opera in variante alla previgente pianificazione territoriale del Comune di Sissa Trecasali,
 - ✓ a conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- ai fini della conclusione del richiamato procedimento unico la Provincia in quanto autorità procedente - previo espletamento delle formalità partecipative previste dalla norma in questione - ha convocato conferenza di servizi decisoria in modalità sincrona – finalizzata all'acquisizione

del parere favorevole da parte degli Enti/Amministrazioni coinvolti nel procedimento - conclusasi in data 21 marzo 2019 con apposito verbale, in esito alla quale sono stati altresì acquisiti ulteriori pareri, autorizzazioni e nulla osta;

- detto verbale è stato approvato con determinazione n° 986 del 02 settembre 2020 e gli esiti della Conferenza di Servizi sono stati ratificati con Deliberazione del Consiglio del Comune di Sissa Trecasali n° 24 del 29 settembre 2020;
- la pubblicazione di apposito avviso di avvenuta conclusione dell'indicata Conferenza di Servizi sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - effettuata il 20 gennaio 2021 - ha integrato l'efficacia (come disposto dall'articolo 53, comma 10, della L.R. 21 dicembre 2017 n° 24 stessa) degli effetti del procedimento unico, di cui al combinato disposto dei commi 2 ed 1 dell'articolo 53, fra i quali l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- non essendo stato previsto nell'ambito dei citati atti il termine entro il quale emanare il conseguente decreto di espropriazione, tale termine deve intendersi fissato in anni cinque decorrenti dalla data di efficacia della pubblica utilità - a mente dell'articolo 13, comma 4, del Testo Unico in materia di espropriazioni - termine che pertanto non è scaduto;
- il progetto definitivo dell'intervento è stato approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 209 del 29 ottobre 2020, nel quale si dava fra l'altro atto che l'Ufficio Espropri avrebbe determinato le indennità di espropriazione provvisorie, perfezionando le necessarie procedure finalizzate all'acquisizione della disponibilità dei terreni interessati ed alla corresponsione delle dovute indennità;

DATO ATTO che:

- prevedendo l'intervento altresì la posa di una nuova condotta idrica in corrispondenza di una fascia di terreno (da assoggettarsi a servitù di acquedotto) sviluppantesi lungo il lato orientale della strada oggi comunale - la quale verrà riqualificata ed ampliata - che adduce da San Quirico di Trecasali a Sissa, la realizzazione di tale opera comporta necessariamente l'occupazione temporanea delle corrispondenti superfici di proprietà privata, le quali risulteranno utili altresì al fine di garantire la realizzazione dei lavori in condizioni di assoluta sicurezza, con conseguente necessità di formalizzare detta occupazione per l'intero periodo di cantierizzazione, stimato in mesi dodici come da cronoprogramma;
- l'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che l'autorità espropriante possa disporre l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, se ciò risulti necessario per la corretta esecuzione dei lavori previsti;
- il successivo articolo 50, comma 1, dispone che nel caso di occupazione temporanea di un'area venga riconosciuta al proprietario "*... una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua*";
- alle proprietà od ai conduttori dei terreni necessari alla realizzazione dei lavori (sia quelli da espropriarsi che quelli da occuparsi temporaneamente) va evidentemente ristorato altresì il costo dei frutti pendenti se presenti in campo al momento della realizzazione degli interventi;
- il progetto esecutivo approvato con determinazione n° 284 del 23 marzo 2021 è altresì comprensivo degli elaborati del piano particellare, fra l'altro riportanti:
 - le indennità provvisorie ipotizzate per l'espropriazione,
 - planimetria di dettaglio riportante altresì le superfici da occuparsi temporaneamente per esigenze di cantiere,
 - computo delle superfici da occuparsi temporaneamente,

- valore forfetario da offrirsi a ristoro dei frutti pendenti differenziato, atteso che nel caso di occupazione temporanea occorre considerare altresì la ridotta produzione stimata per gli anni successivi all'intervento;
- in previsione dell'emanazione (sulla base della determinazione urgente delle indennità ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di apposito decreto, con determinazione n° 419 del 15 aprile 2022 sono state approvate le indennità provvisorie di espropriazione da riconoscersi per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi;
- la parte dispositiva del medesimo atto prevede di provvedere con successivo provvedimento a formalizzare l'ammontare delle indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni nonché l'indennizzo forfetario dei frutti pendenti;
- con determinazione n° 462 del 28 aprile 2022 è stato approvato il conseguente decreto di espropriazione ed asservimento a carico delle 16 ditte catastali proprietarie di terreni in corrispondenza dei quali verrà realizzata l'opera;
- si rende pertanto opportuno determinare altresì
 - le indennità dovute per l'occupazione temporanea dei terreni necessari alla realizzazione dell'opera,
 - gli indennizzi forfetari dei frutti pendenti da riconoscersi,

come desumibili dalla relazione al piano particellare in previsione dell'emanazione di apposita ordinanza di cui all'articolo 49, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 (cautelamente per l'intero periodo di cantierizzazione previsto), anche al fine di poter prospettare alle proprietà interessate - al momento dell'esecuzione del decreto di espropriazione - l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo offerti.

-
- **CONSIDERATO che:**
- il combinato disposto dei commi 2 e 5 dell'articolo 6 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 prevede che gli enti pubblici individuino ed organizzino l'ufficio per le espropriazioni – ovvero attribuiscono i relativi poteri ad un ufficio già esistente - e che allo stesso sia preposto un dirigente (ovvero il dipendente con la qualifica più elevata);
- con decreto del Presidente della Provincia di Parma n° 12 del 27 gennaio 2022 - le funzioni proprie del dirigente preposto all'Ufficio Espropri sono state – congiuntamente ad altre - conferite a Gianpaolo Monteverdi, che sottoscrive il presente provvedimento;
- l'articolo 6, comma 7, del Testo Unico dispone testualmente che *“Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso ...”*;
- pertanto, vista la normativa specifica in materia, il dirigente preposto all'ufficio espropri è tra l'altro tenuto ed abilitato a:
 - assumere ordinanze che dispongano l'occupazione temporanea di terreni (ai sensi dell'articolo 49 della norma medesima),
 - attivare le procedure necessarie onde addivenire alla conclusione del procedimento, ivi inclusa pertanto la quantificazione dell'indennità di occupazione temporanea ed indennizzi correlati.

EVIDENZIATO che:

- il D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 suddivide le superfici da espropriarsi secondo tre fattispecie:
 - ✓ le aree edificabili (articolo 37),
 - ✓ le aree legittimamente edificate (articolo 38),
 - ✓ le aree non edificabili (articolo 40),
 con specificazione che in ordine alla possibilità legale di edificare occorre ai fini espropriativi rifarsi all'articolo 20, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2002 n° 37, sulla scorta del quale è da ritenersi che la stessa sussista solamente:

- ✓ nelle aree che il Piano Strutturale Comunale classifica – all’interno di apposita perimetrazione – quale “territorio urbanizzato” (diverso pertanto dal “territorio urbanizzabile” e dal “territorio rurale”),
- ✓ nelle aree laddove l’edificabilità venga riconosciuta dalle previsioni del P.O.C.;
- gli elaborati del piano particellare aggiornato del progetto quantificano l’estensione delle superfici da occuparsi temporaneamente, mentre i valori unitari / mq. da applicarsi ai terreni consideratene le caratteristiche essenziali possono essere desunti dalla determinazione n° 419 del 15 aprile 2022 di approvazione delle indennità provvisorie di espropriazione;
- da tale provvedimento possono pertanto desumersi i criteri adottati - e condivisibili - per la quantificazione delle indennità, considerato che come sopra specificato l’effettuazione delle operazioni di cantiere comporterà l’occupazione temporanea di una fascia di terreno posta ad est rispetto alle superfici da espropriarsi, criteri così in sintesi riassumibili:
 - ✓ riguardo le superfici non edificabili,
 - in assenza di manufatti edilizi l’indennità unitaria da riconoscersi (considerata la sentenza della Corte Costituzionale n° 181 del 10 giugno 2011 la quale ha nella sostanza dichiarato costituzionalmente illegittima l’applicazione del criterio del Valore Agricolo Medio) va stimata “... *in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo ...*” come postulato dall’articolo 40, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 e quindi sulla scorta del prezzo di mercato attribuibile tenuto conto delle loro caratteristiche essenziali dei terreni considerati,
 - sono stati conseguentemente presi a riferimento recenti atti di compravendita relativi a terreni non edificabili, siti in corrispondenza o prossimità dell’ambito territoriale impattato dall’intervento, sulla scorta dei quali è stato computato un valore unitario di € 4,40/mq. per i terreni seminativi ed € 4,60/mq. per quelli irrigui,
 - ✓ per quanto attiene le aree legittimamente edificate caratterizzantesi quali superfici di pertinenza di immobili adibiti ad uso residenziale in zona omogenea agricola, in quanto ricadenti all’interno dell’esistente recinzione, e pertanto strettamente di pertinenza dell’edificio - è stato attribuito - nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 38, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - un valore venale pari ad € 24,80/mq., desunto sulla scorta di atti formali dell’Amministrazione Comunale
 - ✓ per quanto concerne le superfici da assoggettarsi ad occupazione temporanea, in ossequio alle previsioni di cui all’articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 di cui si è dato atto, l’indennità da riconoscersi viene computata per un periodo cautelatamente stimato di dodici mesi, risultando pertanto pari ad 1/12 di quanto sarebbe dovuto in caso di esproprio,
 - ✓ l’indennizzo forfetario per i frutti pendenti – riconosciuto sia in relazione alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi, purché utilizzate a scopi agricoli - è stato sinteticamente stimato
 - in € 0,170 / mq per le superfici da espropriarsi tenuto conto di
 - ✓ stime analoghe, delle produzioni e dei prezzi medi provinciali, considerato un paniere di prodotti riconducibili a rotazione colturale usuale nel contesto territoriale preso in considerazione, e più precisamente una rotazione quadriennale grano - grano - pomodoro – mais,
 - ✓ un’incidenza media di circa il 25% per le sole spese di raccolta e trasporto,

- in € 0,255 / mq per le superfici da occuparsi temporaneamente considerato che il danno arrecato si ripercuote negli anni immediatamente successivi al ripristino, danno ulteriore valutato nella misura percentuale del 50%;
- l'indennizzo forfetario per i frutti pendenti andrà corrisposto a chi effettivamente conduca le superfici interessate, sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto.

DATO ALTRESI' ATTO

che il presente provvedimento è stato sottoposto “con esito positivo” alla valutazione del Responsabile Servizio Affari Generali - Ufficio Legale – al fine di attestare la conformità della procedura delineata nel testo alla disciplina vigente in materia di espropriazioni.

RITENUTO:

- di determinare– ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 - il quadro dettagliato delle indennità provvisorie da riconoscersi per l'occupazione temporanea per mesi dodici delle superfici necessarie alla corretta realizzazione dell'opera oggetto del presente atto, nonché la misura dell'indennizzo forfetario dei frutti pendenti riferiti sia alle superfici da occuparsi temporaneamente che a quelle da espropriarsi;
- di stimare detti importi coerentemente rispetto i sopra richiamati criteri ed i valori adottati nella determinazione n° 419 del 15 aprile 2022 o desumibili dal piano particellare delle espropriazioni;
- di impegnare la somma complessiva di € 10.397,27 provvisoriamente determinati, dei quali
 - quanto ad € 3.831,53 a copertura della spesa per indennità di occupazione temporanea,
 - quanto ad € 6.565,74 a copertura della spesa per indennizzo forfetario frutti pendenti;
- di emanare, notificare ed eseguire apposita ordinanza (di cui all'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie, provvedimento il quale
 - ✓ riporterà l'indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente atto determinati,
 - ✓ verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni),
 dando atto che tale atto potrà essere eseguito congiuntamente a quello di espropriazione oppure autonomamente in seguito - limitatamente alle proprietà che dovessero non aver condiviso gli importi indennitari prospettati;
- di trasmettere comunque alle proprietà interessate - assieme alla notificazione del decreto di espropriazione per la sua esecuzione - documentazione riportante i dati attinenti l'occupazione temporanea ed i frutti pendenti approvati con il presente atto, al fine di permettere una valutazione complessiva circa l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo proposti per la loro eventuale condivisione;
- di provvedere ad eventuali adeguamenti delle indennità di cui sopra (provvisoriamente quantificate sulla base di criteri omogenei ma comunque senza particolari indagini o formalità) e dei correlati indennizzi a fronte dell'emergere di elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- di provvedere con successivi atti a liquidare gli importi oltre riportati se condivisi dai proprietari (anche per singole quote di proprietà), oppure l'indennità definitiva dopo che la medesima sia stata quantificata - se accettata dalle parti - dando atto che il materiale pagamento potrà avvenire
 - ✓ previa acquisizione, per quanto attiene l'occupazione temporanea di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili da occuparsi temporaneamente (a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui

- risultati che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari) in relazione alle rispettive quote dei beni da indennizzarsi,
- ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- di dare atto che l'indennizzo forfetario per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
 - di dare atto che, in mancanza di accordo rispetto la misura dell'indennità per occupazione temporanea quantificata, quella definitiva verrà determinata - su istanza di chi vi abbia interesse - a cura della Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio come disposto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
 - di trasmettere un estratto del presente provvedimento per la pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna, dando atto che entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di tale avviso chi vi abbia interesse potrà (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia indirizzandola all'Ufficio Espropri della Provincia di Parma (Viale Martiri della Libertà n° 15 – 43123Parma);
 - di depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione i dati anagrafici dei beneficiari interessati - per ragioni di tutela della privacy - raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia.

DETERMINA:

- A.** di richiamare quanto esposto nella parte narrativa a far parte integrante del presente dispositivo;
- B.** di approvare – visti gli articoli 49 e 50 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327 -, per le motivazioni dettagliate nella parte narrativa del presente provvedimento, le indennità provvisorie di occupazione temporanea e gli indennizzi forfetari a ristoro dei frutti pendenti da riconoscersi per la cantierizzazione dell'opera denominata “PR 02 Variante Strada Provinciale n° 8 di Sissa” comportante la realizzazione della tangenziale sud occidentale al centro abitato di Trecasali e rientrante fra gli “Interventi di adeguamento della viabilità locale nella Provincia di Parma nell'ambito del progetto denominato *Corridoio plurimodale Tirreno Brennero - raccordo autostradale tra l'autostrada della Cisa - Fontevivo (PR) e l'autostrada del Brennero - Nogarole Rocca (VR) - I° lotto*” come sopra illustrato e come da quadro di dettaglio allegato al presente provvedimento e costituentene parte integrante per un importo complessivo di € 10.397,27 provvisoriamente determinati (dei quali € 3.831,53 per indennità di occupazione temporanea ed € 6.565,74 per indennizzo forfetario frutti pendenti) così suddivisi undici distinte proprietà per gli importi a margine specificati come da quadro di dettaglio allegato al presente

provvedimento e depositato agli atti dello scrivente ufficio in ottemperanza alla normativa sulla privacy - Allegato A - così come dimostrato all'interno dello stesso denominato "Determinazione indennità provvisoria occupazione temporanea terreni ed indennizzo frutti pendenti" contenente fra l'altro gli importi delle indennità di occupazione temporanea e gli indennizzi da corrispondere alle singole proprietà, di cui si omette la pubblicazione di nominativo e dati sensibili ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 e del Provvedimento 229 del 08 maggio 2019 del Garante sulla Protezione dei Dati (l'elenco dei nominativi con i relativi importi e dettagli di calcolo è depositato presso lo scrivente Settore):

1. Ditta catastale 1 € 154,70 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 154,70
2. Ditta catastale 2 € 924,12 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 924,12
3. Ditta catastale 3 € 46,41 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 46,41
4. Ditta catastale 4 € 319,43 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 319,43
5. Ditta catastale 5 € 54,06 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 54,06
6. Ditta catastale 6 € 11,05 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 11,05
7. Ditta catastale 7 € 11,90 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 11,90
8. Ditta catastale 8. € 1.162,37 di cui:
Indennità di occupazione temporanea: € 801,03

Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 361,34
9. Ditta catastale 9 € 196,01 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 196,01
10. Ditta catastale 10 € 7.353,69 di cui:
Indennità di occupazione temporanea: € 3.030,50

Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 4.323,19
11. Ditta catastale 11 € 163,54 di cui:
Indennizzo forfetario frutti pendenti: € 163,54

C. di emanare, notificare ed eseguire apposita ordinanza (di cui all'articolo 49 del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) di occupazione temporanea delle superfici necessarie, provvedimento il quale

- ✓ riporterà l'indennità provvisoria per occupazione temporanea offerta ed il correlato indennizzo per frutti pendenti come con il presente atto determinati,
- ✓ verrà notificato nelle forme degli atti processuali civili, indicando luogo, giorno e ora in cui ne sarà prevista l'esecuzione da effettuarsi mediante redazione di verbale sullo stato di consistenza dei luoghi, in contraddittorio con la proprietà (o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni),

dando atto che tale atto potrà essere eseguito congiuntamente a quello di espropriazione oppure autonomamente in seguito - limitatamente alle proprietà che dovessero non aver condiviso gli importi indennitari prospettati;

D. di trasmettere comunque alle proprietà interessate - assieme alla notificazione del decreto di espropriazione per la sua esecuzione - documentazione riportante i dati attinenti l'occupazione temporanea ed i frutti pendenti approvati con il presente atto, al fine di permettere una valutazione complessiva circa l'ammontare globale di indennità ed indennizzi a vario titolo proposti per la loro eventuale condivisione;

- E.** di adeguare le indennità e gli indennizzi di cui sopra qualora emergessero elementi nuovi o diversi rispetto quelli presi in considerazione;
- F.** di liquidare - subordinatamente alla condivisione da parte dei proprietari - le indennità e gli indennizzi spettanti;
- G.** di dare atto che il materiale pagamento degli importi dovuti per l'occupazione temporanea potrà avvenire
- ✓ previa acquisizione per quanto attiene l'occupazione temporanea di documentazione comprovante la piena e libera disponibilità degli immobili da occuparsi temporaneamente (a titolo indicativo mediante certificato dei registri immobiliari da cui risulti che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o azioni di terzi oppure dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la piena proprietà, libera da ipoteche, mutui o vincoli particolari) in relazione alle rispettive quote dei beni da indennizzarsi;
 - ✓ espletati gli obblighi di informazione (pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e comunicazione ad eventuali soggetti aventi diritto) disposti dall'articolo 26, comma 7, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327,
 - ✓ purché non venga proposta alcuna opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso sul B.U.R.E.R. (termine decorso il quale il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità diviene esecutivo come statuito dall'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327),
 - ✓ previo nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- H.** di dare altresì atto che l'indennizzo forfetario per i frutti pendenti va corrisposto a chi conduca effettivamente le superfici interessate (sia che la conduzione venga esercitata dal proprietario che qualora le aree interessate risultino concesse in affitto) e che per la sua erogazione non occorre il nulla osta di eventuali soggetti terzi risultanti titolari di un diritto sui terreni interessati;
- I.** di demandare, in mancanza di accordo rispetto la misura dell'indennità per occupazione temporanea come provvisoriamente determinata, la quantificazione di quella definitiva alla Commissione Provinciale per la determinazione del Valore Agricolo Medio, come disposto dall'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327;
- J.** di trasmettere (visto l'articolo 26, comma 8, del D.P.R. 08 giugno 2001 n° 327) per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna comunicazione delle indennità e degli indennizzi approvati con il presente provvedimento, affinché che vi abbia interesse possa proporre opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione;
- K.** di dare atto che i dati anagrafici dei beneficiari sono depositati agli atti presso l'ufficio espropri dell'Amministrazione e che sono raccolti e trattati esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e in conformità alle disposizioni per la protezione dei dati previste dal Regolamento Europeo 2016/679, dalle disposizioni nazionali e dal regolamento dell'Ente in materia;
- L.** di dare atto che la prevista spesa di € 10.397,27 provvisoriamente determinata rientra nell'ambito di quella parziale relativa al Q.T.E. - pari ad € 4.650.000,00 - prenotata al PEG Cap. 216880220000 (Opere Accessorie Autostrada T.I.BRE.), Titolo 2° (Spese in conto capitale), Missione 10 (Trasporto e diritto alla mobilità), Programma 05 (Viabilità ed infrastrutture stradali), Codice Bilancio U.2.02.01.09.012 (Infrastrutture stradali) del Bilancio 2022 (ip 482 – sub 368) e risultante da apposito documento agli atti dello scrivente settore;
- M.** di dare atto che la suddetta spesa è finanziata con parte dei contributi di Autocisa S.p.A. accertati quanto ad €. 4.650.000,00 con riferimento al Protocollo d'Intesa Fase 2 del 16 dicembre 2016 approvato con GP. 122/2014 di totali €. 25.008.374,56 al PEG Cap.

149700150800 (Autocamionale della Cisa S.p.A. Fase 2 - adeguamento viabilità progetto Corridoio Plurimodale TI-BRE) Titolo 4, Tipologia 200 (Contributi agli investimenti) Codice Bilancio E.4.02.03.02.001 (Contributi agli investimenti da altre imprese) nel Bilancio 2022 (acc 293);

- N. di attestare che per il sottoscritto dirigente non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex articolo 6-bis della legge 07 agosto 1990 n° 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come introdotto dall’articolo 1, comma 41, della Legge 06 novembre 2012 n° 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

Il dirigente
Dott. Ing. Gianpaolo Monteverdi

Sottoscritta dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

UFFICIO ESPROPRI e SERVITU

Determinazione Dirigenziale n. **517 / 2022**

Proposta n. 1627/2022

Oggetto: UFFICIO-ESPROPRI - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' LOCALE NELLA PROVINCIA DI PARMA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO - RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO - NOGAROLE ROCCA (VR) - I° LOTTO" - PROGETTO "PR 02 - VARIANTE STRADA PROVINCIALE N° 08 DI SISSA (TANGENZIALE SUD OCCIDENTALE DI TRECASALI) - ASSOGGETTAMENTO AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA TERRENI DI PROPRIETA' DI N° 2 DITTE CATASTALI: DETERMINAZIONE INDENNITA' PROVVISORIA AI SENSI ARTICOLO 50 D.P.R. 08 GIUGNO 2001 N° 327 - DETERMINAZIONE PROVVISORIA INDENNIZZI PER FRUTTI PENDENTI E OCCUPAZIONE TEMPORANEA N° 11 DITTE CATASTALI - IMPEGNO DI SPESA - CUP N. D21B17000180005

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Rif. Bil. PEG 216880220000/0 - a sub.
Cod.V Livello 2020109012
- Var. Sub-Impegno n.368/2022 - euro -€10.397,27

Parma, li 19/05/2022

Sottoscritto dal Responsabile del
Servizio Finanziario
MENOZZI IURI
con firma digitale